

VADEMECUM CNA EMILIA ROMAGNA
SETTORE AGRO ALIMENTARE – DOMANDE E RISPOSTE (versione 24 marzo 2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tramite il DPCM 11/03/2020, il DPCM del 22 03 2020, ORDINANZA DEL Ministro della salute del 22 marzo 2020 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, misure urgenti di contenimento del contagio. Inoltre le successive ordinanze della Regione Emilia Romagna (n. 35 del 14/03, n. 36 del 15/03 , n. 39 del 16/03, n. 41 del 18/03/2020, N.. 43 del 20/03/2020; n. 45 del 21 marzo 2020, n 46 del 22 03 2020, n. 47 del 23 03 2020) approfondiscono l'applicazione delle misure di contenimento sul territorio dell'Emilia Romagna.

1) <u>In quale periodo producono effetto le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 , successivi decreti e delle successive ordinanze della Regione Emilia Romagna riportate di seguito?</u>	
	A partire dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 3 APRILE

2) <u>Quali attività produttive e commerciali sono consentite per il settore alimentare?</u>	
DPCM 22 03 2020	ART. 1 – LETTERA A Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. (OMISSIS) Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. ATTIVITA' APERTE ALL 1 - DPCM 22 03 2020- PER AGROALIMENTARE ATECO DESCRIZIONE 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 03 Pesca e acquacoltura 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 75 Servizi veterinari 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi (vedi sotto allegato ATECO 10 e 11 per esemplificazione)
DPCM 11 03 2020	Sono consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

(resta in vigore come da art. 2 del DPCM 22 03 2020)	individuare nell'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. ATTIVITA' APERTE ALL 1 - AGROALIMENTARE COMMERCIO AL DETTAGLIO (fonte codice ATECO istat 2007) Ipermercati (Ateco 47.11.10) Supermercati (Ateco 47.11.20) Discount di alimentari (Ateco 47.11.30) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari (Ateco 47.11.40) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (Ateco 47.11.50) Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Tutti i codici ateco: 47.2)
Ordinanza RER 14 03 2020 n. 35	Punto 2 "le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali <u>sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.</u> Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive <u>limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.</u> Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento
Ordinanza RER 21 03 2020 n. 45	Punto 2 "ad esclusione di farmacie e parafarmacie, <u>nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari,</u> sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

3) Sono consentite attività funzionali alle attività produttive e commerciali che restano aperte?	
DPCM 22 03 2020	ART. 1 – LETTERA D Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, <u>previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva</u>, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; <u>il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.</u> Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa; (vedi allegato modulo richiesta)

4) E' consentito il trasporto e consegna di prodotti agricoli ed alimenti?	
DPCM del 22 03 2020	ART. 1 – LETTERA F “E’ sempre consentita <u>l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna</u> di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché <u>di prodotti agricoli e alimentari</u> . Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

5) Sono consentite le attività dei mercati?	
Ordinanza RER 21 03 2020 n. 45	Punto 3 “Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, <u>compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari</u> e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari

6) Le attività dei servizi di ristorazione sono sospese, ma è consentita la consegna a domicilio?	
DPCM 11 03 2020 (resta in vigore come da art. 2 del DPCM 22 03 2020)	Punto 2 “Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) ad esclusione di mense e catering continuativo. ATTIVITA’DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE <u>SOSPESI</u> (fonte codice ATECO istat 2007) riportate nel DPCM 11/03/2020 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile (tutti i codici) 56. 2 Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servi di ristorazione tutti i codici <u>ad eccezione</u> del 56.29 <i>Mense e Catering continuativo su base contrattuale (vedi punto 5 di seguito).</i> 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Ordinanza RER 14 03 2020 n. 35	Punto 1 “La sospensione si estende a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere)” Per tutte queste attività <u>resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie</u>, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie;
Ordinanza RER 14 03 2020 n. 35	Punto 6 “nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita, quali rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, anche <u>in esercizi polifunzionali</u> l’attività di somministrazione di alimenti e

	bevande è sospesa, fermo restando l'apertura della/e attività commerciale/i consentita/e"
Ordinanza RER 14 03 2020 n. 35	Punto 4 "Restano consentite le attività di ristorazione all'interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano"
Decreto Ministero della Salute 22 03 2020	Art 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' fatto <u>divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative</u> , di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

7) Sono consentite le attività di mense e catering continuativo?	
DPCM 11 marzo 2020 (resta in vigore come da art. 2 del DPCM 22 03 2020)	Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (Ateco 56.29).

8) Quali sono le indicazioni per effettuare la consegna a domicilio?	
Servizio Prevenzione Collettiva E Sanità Pubblica –Regione Emilia Romagna	Il Servizio Prevenzione Collettiva E Sanità Pubblica –Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna nella persona di Adriana Giannini quale Responsabile, in una PEC del 19/03/2020 in merito alla consegna a domicilio da parte di operatori del settore alimentare in riferimento all'ordinanza del Presidente Bonaccini del 10/03/2020, dice testualmente quanto segue : "Gli operatori del settore alimentare, per i quali come riportato nell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, Atto 32 del 10/03/2020 , al punto 2 "<i>è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia , il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza attività di consegna a domicilio di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali</i>", che vogliano effettuare consegne di alimenti a domicilio, qualora già registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 per attività di preparazione e vendita/somministrazione di alimenti, <u>non devono fare ulteriore SCIA né notifica</u>" Semplicemente devono <u>inserire nelle proprie procedure di autocontrollo</u> questa modalità di consegna, , anche nel caso che tale autocontrollo sia effettuato in regime semplificato ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 1869/2008.

	Nella descrizione occorrerà specificare in quale maniera viene effettuata (es. quale mezzo di trasporto/ contenitore si intende utilizzare) nel rispetto delle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto delle temperature previste). Nel caso di alimenti preparati dall'operatore stesso, <u>sarà opportuno che questi siano accompagnati dall'elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli allergeni</u> (riportare ad esempio quello che viene descritto nel menù o in generale messo a disposizione dei clienti dall'operatore del settore alimentare all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione) Suggeriamo inoltre: • lo scontrino deve essere realizzato in negozio e allegato alla merce; • il personale che consegna deve essere munito di mascherina e guanti; • gli imballaggi devono essere idonei al trasporto di alimenti; • devono essere rispettate le norme igieniche; • devono essere utilizzati di contenitori biodegradabili e compostabili; • occorre garantire la catena del freddo e del caldo;
--	---

9) <u>Quali sono le indicazioni per gli esercizi di somministrazione posti nelle aree di servizio?</u>	
Decreto del Ministro della Salute 20 03 2020	Punto 1 c) <u>“sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”</u>
Ordinanza RER 18 03 2020 Num. 41	Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante: a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada); b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada); c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati. 3.

10) Sono garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione alimentare?	
DPCM 11 marzo 2020 (resta in vigore come da art. 2 del DPCM 22 03 2020)	Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Ciò vuol dire che viene garantita l'attività a tutta la filiera di trasformazione, dalla lavorazione carni, al formaggio, al pane, alla pasta ecc. Nel caso di attività miste, ovvero che all'attività di trasformazione abbinano attività di ristorazione, va data esclusiva prevalenza all'attività di trasformazione. Es.: se un fornaio ha anche la pasticceria, o la gastronomia, può stare aperto ma solo per la produzione e vendita del pane.

11 Quali sono le raccomandazioni per le attività produttive e per le attività professionali?	
DPCM 11 03 2020 (resta in vigore come da art. 2 del DPCM 22 03 2020)	In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: - sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; - siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; - assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
	Per le attività produttive: - per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; - in relazione a quanto disposto nell'ambito dei punti 7 e 8 del DPCM 11 marzo 2020 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; - Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
INTEGRAZIONI	Si ricorda che è stato stilato il " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 con le successive indicazioni operative inserite nell'Accordo Regionale del 16 marzo.

12. Possono restare aperti gli esercizi di ristorazione situati all'interno di strutture al servizio di uffici e servizi pubblici?	
Ordinanza RER 14 marzo 2020 n. 35	Punto 10 “ . le pubbliche amministrazioni al fine di consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili da rendere in presenza di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro, possono disporre che i titolari dell'esercizio di bar o ristorazione , nel rispetto delle regole di salvaguardia dettate dal Ministero della Salute in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, mantengano l'apertura di tutti gli esercizi situati all'interno di strutture al servizio di uffici e servizi pubblici ;

13) Quali sono le misure speciali per il Comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo (Bologna?)	
Ordinanza RER 15 03 2020 n. 36 e l'ordinanza RER 16 marzo 2020 n. 39	• il divieto di allontanamento e di accesso dal territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo da parte di tutti gli individui ivi presenti • <u>Punto 5 comma e) la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali</u> . Sono escluse dalla sospensione i negozi di generi alimentari , le farmacie e parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, i distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, il commercio al dettaglio di materiale per ottica, la produzione agricola e l'allevamento, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali. Sono ulteriormente esclusi dalla sospensione i presidi sociosanitari esistenti: Casa della Salute, Casa di Riposo e Case Residenze per Anziani non autosufficienti • in riferimento ai divieti di spostamento delle persone fisiche potrà essere esentato esclusivamente, <u>previa autorizzazione del Sindaco del Comune di Medicina</u>, il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività elencate al punto precedente (e) e nei servizi pubblici essenziali; • Il passaggio in ingresso e in uscita dalla zona perimetrata è comunque consentito al personale militare e delle forze di polizia, vigili del Fuoco, personale medico, infermieristico, tecnico sanitario e OSS del Servizio Sanitario Regionale, farmacisti e veterinari. <u>Al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento ed al funzionamento dei servizi elencati al punto e., all'interno della zona perimetrata, è consentito l'ingresso e l'uscita previa esibizione da parte di quest'ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata ed alla destinazione della stessa</u> • Saranno comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il

	servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.
--	--

14) Quali sono le misure per la provincia di Rimini?	
Ordinanza RER N.. 44 del 20/03/2020	Punto 1. È disposta la <u>sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini ad esclusione di:</u> - <u>attività produttive di beni alimentari</u> e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l'attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi, previa redazione di specifici DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio quali: ✓ impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l'azienda; ✓ utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit); ✓ sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro; ✓ rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri; ✓ scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea; ✓ impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working; ✓ chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all'interno e all'esterno delle strutture produttive; ✓ divieto di riunioni sia all'esterno e all'interno dell'azienda con presenza fisica; ✓ chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende. Punto 3. È ammesso esclusivamente l'esercizio delle seguenti attività: <u>Negozi di generi alimentari</u>, farmacie e parafarmacie, <u>fornai</u>, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, <u>produzione agricola e allevamento</u>, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali. Punto 4 L'accesso ai luoghi di esercizio commerciale ammesso, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, va eseguito da <u>un solo componente per nucleo familiare</u>, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Punto 5 È ammessa l'attività agricola svolta con <u>personale residente</u> o comunque presente nel territorio provinciale

Ordinanza RER Num. 46 del 22/03/2020	Punto 1 In riferimento all' ordinanza approvata con decreto n. 44 del 20 marzo 2020 relativa al TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI", gli Enti locali, le Forze di Polizia e l'Agenzia Regionale di Protezione Civile danno pronta <u>attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della provincia di Rimini</u>, allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, finalizzato a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone all'interno dei criteri fissati dal Decreto governativo dello scorso 8 marzo, come rafforzati dall'ordinanza emanata in data odierna dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno che dispone il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
---	---

15 Quali sono le misure per la provincia di Piacenza?	
Ordinanza RER Num. 47 del 23/03/2020 (24 marzo 3 aprile)	Art. 1 È disposta in ragione delle motivazioni di emergenza sanitaria espresse in premessa la sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio <u>della Provincia di Piacenza ad esclusione di:</u> attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari; attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l'attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi aziendali, previa redazione di specifici DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio quali: • impiego di personale prioritariamente proveniente della Provincia di Piacenza in cui ha sede l'azienda; • utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit); • sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro; • rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri; • scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea; • impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working; • chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all'interno e all'esterno delle strutture produttive; • divieto di riunioni sia all'esterno che all'interno dell'azienda con presenza fisica; • chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

Art 2. Tutte le attività dovranno comunque ed in ogni caso operare nel **rispetto** di quanto stabilito dal “**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali

Art 3 Possono proseguire la propria attività **le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione** (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) **è connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1** del dpcm 11 marzo 2020

(Nota ALL 1 – DPCM 11 03 per alimentare - Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati , Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati)

Art. 6 . È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività: **negozi di generi alimentari**, farmacie e parafarmacie, **fornai, rivenditori di mangimi per animali**, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali.

Art. 7 . L’accesso ai luoghi di esercizio commerciale ammesso, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, va eseguito da un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

Art. 11. Restano sempre consentite anche **le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere consentite** in forza della presente ordinanza, **nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali**, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Piacenza, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

FAQ MISE – INVIATE DA CNA NAZIONALE

CNA Nazionale riporta la bozza di due FAQ che, alla luce delle osservazioni pervenute al MISE, verranno proposte alla Presidenza del Consiglio, tramite l'Ufficio legislativo.

1. Fra le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, richiamate alla lettera d) dell'articolo 1 dello stesso DPCM, rientrano anche quelle funzionali alle attività commerciali individuate all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020?

Sì, il DPCM 22 marzo 2020 dispone alla lettera a) dell'articolo 1 che *“Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.”*. Lo stesso DPCM 11 marzo 2020 all'articolo 1, comma 4 che *“Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare **comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**”*. Tali attività sono quindi autorizzate ai sensi della lettera d) dell'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020, secondo le modalità lì riportate e nel rispetto delle condizioni di cui al Protocollo di regolamentazione fra Governo e Parti sociali del 14.03.2020.

Nota: sono quindi ammesse attività funzionali sia alle attività All. 1 DPCM 22 03 che All. 1 DPCM n 11 03 (vedi sopra quali sono punto 2 scheda sintetica)

2. È consentita l'attività di agente di commercio collegata ad attività essenziale quale quella della produzione e commercio di prodotti agroalimentari, in particolare codici 46.11 e 46.17?

Sì. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

COMUNICAZIONE

**AL SIGNOR PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI _____**

Io sottoscritto _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

ubicata in _____ via _____

ai sensi di quanto previsto dal DPCM 22/03/2020, art.1, lettera d, sono a comunicare quanto segue:

L'attività esercitata dalla sopra citata azienda è funzionale ad assicurare la continuità della filiera delle attività di cui all'allegato n.1 del suddetto DPCM 22/03/2020 con codice Ateco _____

L'impresa o amministrazione beneficiaria dei prodotti attinenti alle attività consentite è la

_____ con sede in _____

via _____ la quale esercita una attività con codice Ateco

_____ e comunque una attività corrispondente a tale codice.

Dichiaro quindi che la azienda sottoscritta continuerà a esercitare l'attività fino ad eventuale

sospensione o interruzione nel caso in cui non sussistano più le condizioni di legge per proseguire.

Data

Per l'azienda

il legale rappresentante

**Allegato 2 schema - DPCM 22 03 2020 E ALLEGATO 1
(IN VIGORE DAL 23 MARZO AL 3 APRILE)**

ART. 1 – LETTERA A

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. (OMISSIS)

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTIVITA' APERTE ALL 1 DPCM 11 03 2020 - AGROALIMENTARE

COMMERCIO AL DETTAGLIO (fonte codice ATECO istat 2007)

Ipermercati (Ateco 47.11.10)

Supermercati (Ateco 47.11.20)

Discount di alimentari (Ateco 47.11.30)

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari (Ateco 47.11.40)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (Ateco 47.11.50)

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Tutti i codici ateco: 47.2)

ATTIVITA' APERTE ALL. 1 DPCM 22 03 2020 - AGROALIMENTARE

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e

	utensili agricoli, inclusi i trattori
75	Servizi veterinari
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

ART. 1 – LETTERA D

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

ART. 1 – LETTERA F

E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

ART 2. DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data **del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020**. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.1	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
10.11	Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)
10.11.0	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili
10.12.0	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.13.0	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.2	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.20.0	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.3	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
10.31	Lavorazione e conservazione delle patate
10.31.0	Lavorazione e conservazione delle patate
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.32.0	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39	Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
10.39.0	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.4	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
10.41	Produzione di oli e grassi
10.41.1	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.2	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.5	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
10.51	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
10.51.1	Trattamento igienico del latte
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.2	Produzione dei derivati del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52	Produzione di gelati
10.52.0	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.6	LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
10.61	Lavorazione delle granaglie
10.61.1	Molitura del frumento
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.2	Molitura di altri cereali
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.3	Lavorazione del riso
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.62.0	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.7	PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
10.71	Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.2	Produzione di pasticceria fresca
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati
10.72.0	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.0	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.8	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.81	Produzione di zucchero
10.81.0	Produzione di zucchero
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.82.0	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83	Lavorazione del tè e del caffè
10.83.0	Lavorazione del tè e del caffè
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84	Produzione di condimenti e spezie
10.84.0	Produzione di condimenti e spezie
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85	Produzione di pasti e piatti preparati
10.85.0	Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.86.0	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89	Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.0	Produzione di prodotti alimentari n.c.a.
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

10.9	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.91.0	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
10.92.0	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.0	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.0	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02	Produzione di vini da uve
11.02.1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.2	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.03.0	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.04.0	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05	Produzione di birra
11.05.0	Produzione di birra
11.05.00	Produzione di birra
11.06	Produzione di malto
11.06.0	Produzione di malto
11.06.00	Produzione di malto
11.07	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
11.07.0	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

Allegato 4 - SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALLEGATO II Regolamento (UE) n.1169/2011

Ecco la tabella dei 14 allergeni alimentari:

Allergene	Esempi
Glutine	cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati
Crostacei e derivati	sia quelli marini che d'acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili
Uova e derivati	tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all'uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc.
Pesce e derivati	inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali
Arachidi e derivati	snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi
Soia e derivati	latte, tofu, spaghetti, etc.
Latte e derivati	yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte
Frutta a guscio e derivati	tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi
Sedano e derivati	presente in pezzi ma pure all'interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali
Senape e derivati	si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda
Semi di sesamo e derivati	oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO ₂	usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott'aceto, sott'olio e in salamoia, nelle marmellate, nell'aceto, nei funghi secchi e nelle bibite

Allergene	Esempi
	analcoliche e succhi di frutta
Lupino e derivati	presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine
Molluschi e derivati	canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc.

Ai sensi del Regolamento Europeo 1169/2011, vige per gli operatori del settore alimentare l'obbligo di informare la clientela sulla presenza di allergeni nelle pietanze servite nel proprio menù.

- L'elenco degli allergeni può essere comunicato alla clientela inserendo l'apposita scheda:
- su cartelli e tabelle da affiggere al muro;
- sul menù o sui dépliant che presentano le pietanze servite;
- su supporti elettronici e tecnologici che il cliente può consultare;